



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI MACERATA

Prot. 63/2020 V.
11.03.2020

**Al sig. Presidenti
dell'Ordine degli Avvocati di
Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno**

**Al Direttore e ai funzionari
dell'Ufficio di Sorveglianza di Macerata**

Oggetto: Deposito atti ed attività difensive.

Considerato che l'art. 2 comma 6 del D.L. n. 11/2020 prevede che a decorrere dal 9.03.2020 e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16 -bis, comma 1 -bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

ritenuto, dunque, che tale disposizione indica l'esclusività del deposito telematico di tutti gli atti processuali e che questo Ufficio di Sorveglianza ha la disponibilità di tale servizio;

DISPONE

che la Cancelleria rifiuti il deposito di atti cartacei, ad eccezione di quelli depositati dalle parti private.

Si invitano i difensori ad anticipare telefonicamente la loro intenzione di accedere personalmente presso l'Ufficio di Sorveglianza di Macerata, anche per effettuare colloqui con il Magistrato di Sorveglianza. Ciò al fine di consentire un corretto accesso nell'Ufficio e di valutare di volta in volta le singole necessità.

Macerata, 11 marzo 2020

Dott. Enrico Zampetti